

## QUADRO GENERALE

Le macchine agricole e le macchine operatrici di dimensioni eccezionali, per circolare sulle strade, devono essere munite di autorizzazione. A tali veicoli, tuttavia, si applica autonoma disciplina e non quella relativa alla circolazione degli altri veicoli eccezionali, né si applicano le disposizioni e il disciplinare riguardanti la scorta di polizia e la scorta tecnica, che peraltro può essere svolta anche da soggetti non abilitati.

### MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI

Sono considerate macchine agricole eccezionali:

- le macchine che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dal Codice (sopra riportate);
- le trattrici equipaggiate con attrezzatura di tipo portato o semiportato che superano i limiti stabiliti dall'art. 104, c. 7, CDS.

L'espressione "*per necessità funzionali*" usata dal Codice sta ad indicare che il superamento dei limiti legali di massa o di sagoma deve essere connesso non al carico trasportato ma alle attrezzature o alle caratteristiche costruttive della macchina agricola, e cioè al fatto che la macchina, per come è allestita e permanentemente attrezzata, supera i limiti previsti.

### Trasporti eccezionali con macchine agricole

**Non sono ammissibili trasporti eccezionali effettuati con macchine agricole**, diversamente da quanto previsto dal CDS per gli autoveicoli (v. art. 10 CDS).

Per quanto riguarda, quindi, le dimensioni, non è consentito né è autorizzabile il trasporto di un oggetto indivisibile (diverso dalle attrezzature portate o semiportate) nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di categoria,
- sporgenza di oltre 3/10 della lunghezza,
- sporgenza anteriore (salvo possibilità di una migliore risistemazione del carico che determini solo una sporgenza posteriore entro 3/10 della lunghezza).

Analogamente, quanto ai limiti di massa, occorre precisare che, come per gli altri veicoli, se il superamento è dovuto al carico costituito da merce divisibile (prodotti agricoli, animali, ecc.), la macchina agricola non è considerata eccezionale.

Unica eccezione al divieto di **trasporti eccezionali** effettuati con macchine agricole è rappresentata dalla possibilità di trasporto di macchine per lavorazioni agricole, aventi dimensioni eccezionali, non dotate di idonei dispositivi di propulsione autonoma o che comunque non possono muoversi autonomamente.

### Limitazioni di massa gravante sugli assi

Per le macchine agricole eccezionali è previsto inoltre il rispetto di determinati rapporti tra massa gravante sugli assi direttivi e massa gravante sui rimanenti (art. 267 reg. CDS). Tale rapporto non deve essere inferiore a:

- 0,25  
semoventi eccezionali aventi velocità massima 40 km/h,
- 0,18  
semoventi eccezionali aventi velocità massima 15 km/h,
- 0,15  
semoventi eccezionali semicingolate.

### AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE

Per circolare su strada le macchine agricole eccezionali devono essere munite di apposita autorizzazione. Come per gli altri veicoli eccezionali l'autorizzazione è necessaria non solo per le strade che devono essere percorse ma anche per quelle che devono essere semplicemente attraversate.

### Organi competenti per il rilascio

L'autorizzazione per la circolazione delle macchine agricole di dimensioni eccezionali è rilasciata da:

- compartimento ANAS per le strade statali,
- regione per la rimanente rete viaria (competenza delegabile alle province).

La domanda deve essere presentata all'organo competente per il luogo di partenza, anche se l'itinerario richiesto interessa diverse giurisdizioni, e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo viene utilizzato.

### Domanda e procedura di rilascio

La domanda di autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole od operatrici eccezionali deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 110 c. 2 CDS (ossia da colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché da enti e consorzi pubblici) corredata della copia della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica e deve riportare:

- dati identificativi del richiedente,

- indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale si intende far circolare la macchina,
- riproduzione grafica dello schema longitudinale e trasversale del veicolo col suo carico (solo nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli).
- la massima configurazione dimensionale e ponderale, nel caso che eccezionalità dipenda dal montaggio di attrezzi portati o semiportati.
- nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'art. 104 c. 1 CDS alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità dei territori indicati con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo la necessità di acquisire il nulla osta di altri enti.

### **Caratteristiche dell'autorizzazione**

L'autorizzazione per la circolazione di:

#### **• macchine agricole eccezionali:**

- vale 2 anni ed è rinnovabile,

- è efficace su tutte le strade in essa indicate anche se fuori della giurisdizione dell'ANAS o della regione che l'ha rilasciata.

#### **• macchine operatrici eccezionali:**

- vale un anno ed è rinnovabile.

### **Obblighi del titolare di autorizzazione**

I titolari di autorizzazione devono accertare, sotto la propria personale responsabilità, che lungo le strade da percorrere non siano presenti limitazioni, anche temporanee, alla circolazione.

### **Prescrizioni per la circolazione**

I **conduttori** delle macchine agricole od operatrici eccezionali devono rispettare itinerario, condizioni, cautele e ogni altra prescrizione contenuta nell'autorizzazione.

In mancanza di diversa disposizione è dubbio, invece, se debbano essere rispettate anche le cautele e le prescrizioni fissate per tutti i veicoli eccezionali dalle norme regolamentari di attuazione dall'art. 10: la risposta sembra essere negativa.

L'autorizzazione deve essere portata a bordo della macchina agricola eccezionale e il conducente ha l'obbligo di esibirla su richiesta degli organi preposti alla vigilanza stradale.

### **Segnalazioni**

Macchine agricole e macchine operatrici eccezionali devono essere munite di:

- pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse di dimensioni 50 x 50 cm, da collocare nella parte posteriore del veicolo;
- appositi pannelli che segnalino l'eventuale presenza di attrezzi portati o semiportati;
- dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione come per le trattrici.

### **Scorta tecnica delle macchine agricole e operatrici eccezionali**

La circolazione delle macchine agricole ovvero delle operatrici eccezionali non richiede mai la scorta della polizia.

Tuttavia, deve essere sempre imposta, invece, una scorta tecnica, curata dalla stessa impresa agricola titolare dell'autorizzazione, avente lo scopo di presegnalare agli altri utenti l'approssimarsi del veicolo eccezionale, se la macchina ha larghezza superiore a 3,2 m.

La scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola che devono:

- precedere il mezzo a una distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m,
- essere equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato.

Il conducente inoltre è tenuto a segnalare con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada (art. 268 regolamento).

Non applicandosi alle macchine agricole la disciplina dell'art. 10 CDS, la scorta tecnica non deve essere effettuata da personale a ciò specificamente abilitato (come previsto per altri veicoli eccezionali). Non è però consentita la scorta effettuata da persone a piedi.

Mancando la necessaria qualificazione giuridica, in nessun caso il personale della scorta tecnica può effettuare attività di regolazione del traffico.

### **Indennizzo di maggior usura**

Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'art. 104 CDS sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada provocata dal loro transito.

L'entità dell'indennizzo è quella dell'articolo 18, c. 5, lettere a) e b) del regolamento CDS rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all'art. 18, cc. 6 e 8.

### **Autorizzazioni particolari**

Sono quelle che riguardano i casi previsti dagli artt. 98 e 99 CDS (Circolazione di prova e Foglio di via), in cui la durata massima dell'autorizzazione non può superare rispettivamente 4 mesi e 1 mese: in conseguenza, l'importo dell'indennizzo d'usura se dovuto può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale.

Le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice contenente le specifiche tecniche ed identificative, completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa. Nel caso di autorizzazione relativa a una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale, la durata non può essere superiore a 12 mesi e deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia, oltre che da copia della carta di circolazione.

### **Note:**

L'art. 104 CDS, integrato dagli artt. 265+268 regolamento, prevede una speciale disciplina per le macchine agricole di dimensioni eccezionali che circolano sulle strade pubbliche. Tale normativa, come si è detto, prevale sulla disciplina generale dell'art. 10, perchè più specifica e valida esclusivamente per questa categoria di veicoli. La circolazione delle macchine operatrici di dimensioni eccezionali (cioè delle macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagoma e massa eccedenti quelle stabilite dagli artt. 61 e 62 CDS), per il rinvio normativo operato dall'art. 114, c. 3, è disciplinata dalle norme valide per le macchine agricole. Per fugare ogni dubbio sulla speciale disciplina normativa applicabile a questi veicoli, l'art. 10, c. 26 (introdotto dal DLG 10.9.1993, n. 360), ha espressamente escluso l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 10 a macchine agricole e macchine operatrici di dimensioni eccezionali. Per tutte le macchine agricole soggette ad immatricolazione, il nuovo comma 1 dell'art. 111 CDS dispone l'introduzione della revisione obbligatoria, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di sicurezza, e prevede, in attuazione dell'art. 73 DLG 9.4.2008 n. 81, il conseguimento di una abilitazione all'uso delle macchine agricole di cui saranno fissati col decreto attuativo criteri, modalità e contenuti formativi.

Per le macchine agricole valgono le disposizioni generali sulla sistemazione del carico e sulla massa complessiva di cui agli artt. 164 (sporgenza di cose) e 167 CDS (trasporto di cose sui veicoli).

Ad es., è vietato il trasporto di un albero su un rimorchio agricolo se la sporgenza supera 3/10 della lunghezza, ovvero se, pur non superando tale limite, fa superare al complesso i limiti di categoria (fissati in 16,50 m).

In questo caso, la violazione dei limiti di massa è sanzionata dall'art. 167. In queste ipotesi, perciò, le cose in eccedenza devono essere scaricate poiché un siffatto trasporto non è autorizzabile.

Queste macchine, infatti, possono essere trasportate su rimorchi agricoli con almeno due assi che però devono avere un'ideale portata (è quindi vietato il trasporto che ecceda i limiti di massa ammessi dalla carta di circolazione del rimorchio) ed essere caratterizzati da attrezzature adeguate (v. art. 268 regolamento). In tal caso la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve superare 18,75 m, e qualora superi la lunghezza di 16,50 m occorre la scorta tecnica che precede e segue il complesso con le normali modalità.

La procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali è stabilita dall'art. 268 regolamento. In base al rinvio di cui all'art. 114 CDS e all'art. 306 c. 1 c) del regolamento CDS, la stessa procedura si applica anche per le macchine operatrici eccezionali.

Una parte della prassi amministrativa è orientata nel senso di ritenere che se l'amministrazione competente non risponde (positivamente o negativamente) al richiedente entro 10 giorni dalla domanda, questo sia legittimato a circolare anche senza autorizzazione, portando con sé la copia della domanda e l'attestazione del suo ricevimento da parte dell'ente concedente. Tale tesi, che probabilmente si fonda sul disposto dell'art. 19, legge 7.8.1990, n. 241, (procedimento del silenzio-assenso), non può essere condivisa perché l'autorizzazione in esame, comportando limitazioni e valutazioni tecniche discrezionali da parte dell'ente concedente, non sembra rientrare tra quelle previste dalla citata norma. Del resto, la circolazione di questi veicoli, determinando un uso speciale della strada, richiede necessariamente la positiva valutazione da parte dell'ente proprietario che, come precisa l'art. 268 regolamento, può anche imporre il rispetto di prescrizioni e cautele per la circolazione. Sotto il profilo giuridico si dubita, tra l'altro, che la circolazione di un veicolo eccezionale possa essere qualificata come "attività privata" di cui parla il citato art. 19 legge n. 241/1990 e che rende ammissibile il silenzio-assenso.

La modifica all'art. 268 regolamento apportata dal DPR n. 610/1996 introduce un'importante precisazione prevedendo che, ove per il rilascio dell'autorizzazione occorra il nulla osta di altri enti, questi rispondano entro 10 giorni, e il tempo intercorrente tra la richiesta e la loro risposta costituisca interruzione al conteggio dei 10 giorni entro i quali l'ente competente deve rilasciare l'autorizzazione. I termini possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, o per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere altresì ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.

In precedenza la validità era di un anno. La nuova disposizione si applica alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore (13.8.2010) della legge n. 120/2010; in conseguenza sono raddoppiati gli indennizzi di usura di cui all'art. 18 del regolamento CDS e le imposte di bollo. La validità si riferisce alla data del rilascio e non all'anno solare, per cui un'autorizzazione rilasciata il 1° marzo, salvo diversa indicazione, vale fino al 1° marzo del secondo anno successivo. L'autorizzazione minima non può essere inferiore a 4 mesi.

Infatti, l'organo a cui è presentata la domanda, previa acquisizione dei pareri degli altri enti proprietari, ha possibilità di autorizzare il transito anche su tratti di strada posti al di fuori del proprio territorio.

Questa prescrizione, dettata dall'art. 268 regolamento, è stata interpretata come onere posto in capo al richiedente che, con una dichiarazione di verifica della piena percorribilità della strada, verrebbe così ad esonerare l'amministrazione che rilascia l'autorizzazione dall'obbligo di accertare la percorribilità delle strade interessate. In realtà, si ritiene che l'amministrazione che rilascia l'autorizzazione abbia comunque il dovere di verificare se le dimensioni e le masse del veicolo sono compatibili con quelle delle strade che si chiede di percorrere e con la sicurezza della circolazione, anche se ovviamente, vista la lunga durata dell'autorizzazione, tale tipo di riscontro è limitato ai dati e alle situazioni esistenti al momento del rilascio. Viceversa, durante la circolazione, l'onere di verificare la concreta percorribilità della strada grava solo sul titolare di autorizzazione, a carico del quale sono posti anche tutti i danni eventualmente cagionati dal transito del veicolo alle infrastrutture della strada e ad altri utenti.

Si tratta dei pannelli di segnalazione previsti dall'art. 265 regolamento.

In base alle dimensioni e alla velocità della macchina agricola eccezionale, il legislatore ha consentito che la circolazione della stessa possa avvenire sempre senza la scorta della polizia. Del resto le macchine agricole sono destinate a circolare su strada solo occasionalmente e spesso per brevissimi tragitti, essendo la loro funzione prevalente quella che si svolge nei campi o comunque fuori delle strade, e ciò, unito al divieto di circolazione loro imposto su autostrade e strade extraurbane principali, ha indotto il legislatore a prevedere una procedura più agile e veloce. La procedura indicata, potrebbe invece essere eventualmente ammessa quando si tratti di rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata. In questo caso, infatti, essendo il rinnovo un atto dovuto, salvo diverso avviso dell'ente proprietario, almeno in attesa della definizione della relativa pratica, si deve riconoscere possibilità e legittimità della circolazione con una documentazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La prassi, tuttavia, è normalmente orientata nel senso di negare tale possibilità richiedendo in ogni caso il rilascio di un documento autorizzativo.

Nel caso di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata è sufficiente il certificato di approvazione o di omologazione (art. 76, cc. 1 e 6 CDS) o una dichiarazione sostitutiva del costruttore se trattasi di prototipo sperimentale.